
STATUTO

ASSOCIAZIONE L'ORSA MINORE - ETS

Art. 1 - Denominazione-sede-durata -----

1. L'Associazione denominata "L'Orsa Minore", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal D.Lgs. n. 117/2017, (di seguito indicato "Codice del Terzo settore" o "CTS"), dalle disposizioni del codice civile in tema di associazioni e dalle altre disposizioni in quanto richiamate e/o applicabili. -----

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lodi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. -----

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. -----

5. L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o della locuzione "Ente del Terzo Settore" -----

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" verrà inserita nella denominazione sociale e, pertanto, la denominazione dell'Associazione sarà "L'ORSA MINORE – ETS" oppure "L'ORSA MINORE – Ente del Terzo Settore". -----

2. L'Associazione, una volta iscritta nell'apposita sezione del RUNTS, utilizzerà l'acronimo "ETS" oppure la locuzione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" non potranno più essere utilizzati. -----

Art. 3 – Indicazioni generali statutarie -----

1. L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, da quelle del Codice del Terzo Settore e, in via residuale, da quelle del Titolo II - Capo II - Libro I del Codice Civile in quanto compatibili. -----

2. Il presente statuto utilizza la "clausola di cortesia", in base alla quale l'utilizzo del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, doveri e stati giuridici è da intendersi riferito a tutti i generi e risponde unicamente ad esigenze di semplificazione del testo. -----

3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli associati della stessa, nei limiti stabiliti da disposizioni inderogabili di legge. Nell'eventuale contrasto tra clausole contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto, prevalgono le seconde. -----

Art. 4 – Finalità e attività -----

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con il fine specifico di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, sulle donne e sui minori di qualunque nazionalità. -----

2. L'Associazione intende porre in essere attività di interesse generale che si rivolgono prevalentemente in favore dei terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato, riconducibili all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. -----

3. In particolare, al fine di operare nel contesto delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione, con il fine di meglio chiarire gli ambiti individuati nel precedente comma e a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si propone di: --

- offrire aiuto alle donne e ai minori che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, sia in famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima; -----
- sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo; -----
- perseguire scopi di solidarietà sociale verso soggetti svantaggiati e le loro famiglie; -----
- gestire i servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, psicologico, professionale e sociale verso donne e minori che hanno subito violenze, maltrattamenti e disagi in famiglia o fuori da essa e ciò anche tramite il Centro Antiviolenza "La Metà di Niente" e di cui all'articolo 11 del presente Statuto; -----
- promuovere iniziative di prevenzione e formazione anche attraverso servizi di volontariato nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle altre realtà che lo richiedano; -----
- promuovere l'informazione e la diffusione di conoscenze su temi di cui sopra, attraverso la promozione di iniziative specifiche, nonché l'attività di creazione di convegni, seminari e incontri; -----
- promuovere la promozione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad esse legate; -----
- organizzare attività di sostegno psicologico, anche a fini educativi, sul tema della violenza, del mobbing, del bullismo e del cyberbullismo; -----
- promuovere la ricerca, lo studio, l'elaborazione delle esperienze dei Centri e delle Case delle donne, in quanto spazi di promozione di autonomia delle donne; -----
- sollecitare e promuovere la realizzazione di adeguate strutture e percorsi terapeutici; -----
- costituirsi parte civile nei procedimenti promossi per perseguire penalmente o civilmente i fatti illeciti contrastati dalla presente Associazione, ove il soggetto leso - destinatario attuale o potenziale delle attività dell'Associazione - ne faccia richiesta; -----
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco, ma comunque riconducibile alle finalità di cui al comma 1 ed alle attività di interesse generale individuate nel comma 2. -----

4. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, e, indipendentemente dal loro oggetto, siano esercitate dall'Associazione per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, il tutto nei limiti di legge. -----

5. L'Associazione può, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi ed iniziative, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti di cui

all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e in ogni altra modalità di raccolta fondi che la legge consente all'Associazione. -----

6. L'Associazione, ove se ne presenti la necessità, può, ai fini del raggiungimento delle proprie finalità, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati. -----

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno -----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. -----

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

Art. 6 - Associati -----

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, il tutto nei limiti in cui è consentito dalla legge e da regolamento. -----

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dall'ente medesimo. -----

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. -----

Art. 7 - Procedura di ammissione -----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse compila, per iscritto, apposita domanda su modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo ,che è l'organo altresì deputato a decidere sull'ammissione. -----

2. Proponendo tale domanda, in particolare, il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa condividendo le finalità associative e impegnandosi a realizzarle. -----

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, decidendo secondo criteri non discriminatori, in coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. -----

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli viene iscritto nel Libro degli associati a partire dalla data di invio di detta comunicazione. -----

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Chi ha proposto la domanda rigettata può inoltrare apposita istanza - a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo - entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, per chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. --

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate da almeno un genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore o dal curatore del minore. I genitori ovvero il tutore o il curatore rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. -----

7. Chi viene ammesso come Associato è tenuto a versare la quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ammissione. -----

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati -----

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato. In particolare, gli associati hanno il diritto di: -----

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, eleggere o essere eletti a cariche associative;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi; -----

c) esaminare i libri sociali, nei limiti e compatibilmente con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy. Il diritto di consultazione può essere esercitato nei giorni e negli orari lavorativi, previa comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e recapitata presso la sede dell'Associazione – anche a mezzo fax - almeno dieci giorni lavorativi prima del giorno dell'accesso. La comunicazione deve contenere la data proposta dall'associato per compiere l'accesso; in ogni caso, il giorno in cui compiere la consultazione viene concordato con il Consiglio Direttivo, tenendo comunque conto delle esigenze degli uffici; il Consiglio Direttivo non può differire l'accesso per più di sette giorni lavorativi rispetto alla data indicata dall'associato nella sua comunicazione. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'associato ha la piena responsabilità civile e penale degli illeciti che la consultazione eventualmente comporti. L'abuso del diritto di controllo sarà fonte di responsabilità civile dell'associato anche al di fuori dei casi di esclusione previsti dal presente Statuto. In ogni caso l'associato si impegna a mantenere la riservatezza su tutto quanto appreso in occasione dell'esercizio del diritto di consultazione in oggetto e a non fare uso né divulgare quanto appreso per fini estranei alla tutela dei diritti dell'associato stesso. -----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. -----

3. Gli associati hanno il dovere di: -----

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, verso i terzi, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali; -----

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

c) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente e gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, nei termini previsti dal presente Statuto o da eventuale Regolamento interno; -----

d) mantenere la riservatezza su tutto quanto appreso in occasione della partecipazione all'Associazione, anche in caso di cessazione del rapporto associativo. -----

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo -----

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione. -----

2. Ogni associato può recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, fermo restando la necessità che l'associato completi eventuali impegni assunti che non si possano delegare ad altri e sempre che la prestazione non sia tale da compromettere la facoltà di uscire dal rapporto associativo. -----

3. L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi, quali a titolo esemplificativo: -----

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; -----

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali; -----

d) mancato pagamento della quota annuale associativa. -----

4. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Consiglio Direttivo e deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento stesso. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello - a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo - entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, per chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima successiva convocazione e, comunque, non

oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'appello. L'associato escluso ha diritto di intervenire all'assemblea, ma non viene computato nei quorum costitutivo e deliberativo e non ha diritto di voto nella decisione in ordine alla sua esclusione. La decisione dell'Assemblea deve essere comunicata all'escluso entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione, salvo che l'escluso abbia presenziato all'Assemblea stessa, nel qual caso si intende notiziato a ogni effetto. -----

5. In caso di mancato pagamento della quota annuale associativa, il Consiglio Direttivo, verificato l'inadempimento, assegna all'associato un termine congruo per la regolarizzazione della posizione e glielo comunica con mezzi idonei. Ove questi non provveda al versamento entro il termine indicato, il Consiglio direttivo può pronunciare il provvedimento di esclusione, che deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento stesso. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello come stabilito al precedente comma 4. -----

6. L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione dell'esclusione stessa, ove l'associato non proponga appello, ovvero dalla data in cui l'escluso abbia avuto notizia della sua esclusione per decisione assembleare, ut supra stabilito. -----

7. Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasferibili nè rivalutabili. Gli associati, che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

Art. 10 – Volontari, attività di volontariato e persone retribuite -----

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

2. I volontari sono persone fisiche che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Associazione e per il perseguimento delle sue finalità, e ciò fanno mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. --

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite cui svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento per il rimborso spese; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

6. Il volontario ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione interno dell'Associazione e di svolgere un periodo di tirocinio presso il Centro Antiviolenza o presso gli Sportelli decentrati, salvo deroga deliberata dal Comitato direttivo per casi particolari motivati. -----

7. L'attività lavorativa è regolata ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni di legge per essa prevista. -----

8. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. -----

Art. 11 – Centro Antiviolenza (CAV) -----

1. L'Associazione svolge l'attività di interesse generale di cui al precedente art. 4 nell'attuazione degli scopi associativi anche tramite il Centro Antiviolenza "La Metà di Niente"

(di seguito CAV), che costituisce articolazione dell'Associazione ed è da essa gestito nel contesto delle proprie attività di interesse generale. -----

2. L'attività svolta nel CAV è parte della Rete Territoriale Antiviolenza (RTA) di Lodi e Provincia, formalizzata con la sottoscrizione di apposito Protocollo Interistituzionale Territoriale Antiviolenza. -----

3. Il CAV è nella lista nazionale del numero gratuito di pubblica utilità (1522), attivo 24h su 24 che accoglie, con operatrici specializzate, richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. -----

4. Il CAV opera nel rispetto dei seguenti specifici principi fondamentali: -----

- uguaglianza e imparzialità; -----
- gratuità; -----
- continuità e regolarità nell'erogazione del servizio ed accessibilità agli sportelli; -----
- efficienza ed efficacia; -----
- riservatezza ed informazione offerta agli utenti. -----

5. Le figure operanti all'interno del Centro Antiviolenza possono essere solo al femminile, sia volontarie che professioniste, queste ultime solo con una comprovata esperienza e formazione sul tema, secondo le prescrizioni contenute nell'Intesa Stato - Regione del 27 novembre 2014, rivista il 14 settembre 2022 e successive modificazioni o integrazioni. -----

6. Il CAV dispone di apposita "EQUIPE" nel processo gestionale dello stesso, composta da figure professionali quali psicologhe, psicoterapeute, criminologhe, sociologhe, educatrici, assistenti sociali, avvocate di diritto penale o civile, mediatrici culturali e altre figure, ove ritenute opportune e necessarie allo scambio tra le diverse operatrici che entrano in contatto con la storia della donna, e necessarie a monitorare lo sviluppo di un percorso di fuoriuscita dalla violenza, mettendo al centro la vittima di violenza e le sue necessità. -----

7. Il Confronto in Equipe tra le diverse figure professionali del CAV, ciascuna con diverse competenze e sensibilità, consente una maggiore attività di verifica e valutazione del percorso progettato con la vittima, riguardo alla sua fuoriuscita dal fenomeno della violenza. -----

8. Il CAV opera secondo le prescrizioni contenute nell'Intesa Stato - Regione del 27 novembre 2014, rivista il 14 settembre 2022 e successive modificazioni o integrazioni, con specifici "servizi gratuiti" richiamati da e in linea con quanto richiesto in detta Intesa. -----

Art. 12 - Organi dell'Associazione -----

1. Sono organi sociali dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea degli associati; -----
- b) il Consiglio Direttivo, nel cui seno sono eletti il Presidente e il vice-Presidente e, se ritenuto, il tesoriere; -----
- d) l'organo di controllo, ove istituito per legge o per volontà dell'Assemblea. -----

2. L'elezione degli organi sociali dell'Associazione di cui al precedente comma non può in alcun modo essere vincolata o limitata e ciascun associato ha diritto a votare ed essere votato.

3. La revisione legale di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore è prevista obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni ivi richiamate o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea. -----

Art. 13 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. -----

2. L'Associato ha diritto di voto in Assemblea a seguito della sua iscrizione nel Libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. -----

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle

con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. -----

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o dal vice-Presidente in sua assenza o impedimento o inerzia o, in ulteriore subordine negli stessi casi, da un Consigliere, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e comunque ogni volta che sia richiesto per Statuto o per legge. L'Assemblea può, altresì, essere convocata: -----

- a) su richiesta del Presidente; -----
- b) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo; -----
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. -----

5. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, il Presidente deve provvedere al più presto alla convocazione dell'Assemblea, che deve comunque svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente. -----

6. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire agli aventi diritto al loro domicilio risultante dal libro degli associati. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. -----

6.1. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli Associati e partecipano all'assemblea il Presidente (salvo abbia giustificato la sua assenza), nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e degli organi di revisione e controllo, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

7. A meno che l'avviso di convocazione non disponga diversamente, i partecipanti all'assemblea possono intervenire mediante un sistema di telecomunicazione, a condizione che, nel luogo in cui l'assemblea è convocata, si trovi almeno il soggetto incaricato della redazione del verbale dell'assemblea. In deroga a quanto precede, mediante apposita disposizione contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea, può essere prescritto che all'assemblea si possa partecipare unicamente mediante il sistema di telecomunicazione organizzato dalla Società. L'assemblea totalitaria può svolgersi con tutti i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione. In ogni caso in cui tutti i partecipanti all'assemblea siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, l'assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione. -----

7.1. In ogni caso in cui l'assemblea si svolga con tutti o alcuni dei partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Al riguardo, è necessario che il collegamento sia realizzato in modo da consentire: -----

- a) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione; -----
- b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; -----
- c) ai partecipanti, di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione. -----

7.2. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi che ne fa le veci, e le decisioni già assunte fino alla sospensione saranno considerate validamente assunte. -----

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato designato a maggioranza dei presenti in sede di riunione assembleare. -----

9. Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. In ogni caso di verbalizzazione effettuata da un notaio nella forma dell'atto pubblico, il verbale può essere sottoscritto solamente dal notaio. -----

9.1. Il verbale deve indicare: -----

a) la data e il luogo dell'assemblea e se essa si è svolta mediante un sistema di telecomunicazione; -----

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;

c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte; -----

d) le modalità e il risultato delle votazioni, con l'indicazione nominativa dei titolari del diritto di voto che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o voto di astensione. -----

9.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

9.3. Il verbale è trascritto nel Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione. -----

Art. 14 - Assemblea -----

1. L'Assemblea: -----

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi di revisione e controllo;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; --

c) approva il bilancio; -----

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; -----

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; ---

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

1.1. In particolare, è compito dell'**Assemblea ordinaria**: -----

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

b) approvare, se ritenuto, il programma annuale e pluriennale di attività ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; -----

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; -----

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, ove nominato obbligatoriamente o volontariamente; -----

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, ove nominato obbligatoriamente o volontariamente; -----

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; -----

h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; -----

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. -----

2. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. -----

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (in persona o per delega). -----

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. -----

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum -----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: -----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; -----

b) deliberare in merito allo scioglimento ed alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione poste in essere dall'Associazione; -----

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. -----

2. Per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in persona o per delega) di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (in persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso, l'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (in persona o per delega). -----

Art. 16 - Assemblea degli associati: regole di voto -----

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 3, in materia di deleghe. -----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati. ----

3. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi ne ha la legale rappresentanza. -----

4. Per le votazioni si procede con voto palese. -----

5. Il voto può essere espresso anche in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

Art. 17 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche in regola con il versamento della quota associativa annuale. --

2. Il numero di consiglieri può variare da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. -----

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. -----

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. -----

5. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale; le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da

una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. --

Art. 18 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto -----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) gironi dalla scadenza del termine precedente. -----

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri - al loro domicilio risultante dal Libro degli associati - tramite lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. -----

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. -----

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità ut supra previste per l'Assemblea. -----

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato a maggioranza tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----

7. Le votazioni si effettuano con voto palese. -----

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. In ogni caso di verbalizzazione effettuata da un notaio nella forma dell'atto pubblico, il verbale può essere sottoscritto solamente dal notaio. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché in funzione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato come previsto nell'art. 14 del presente Statuto. Esso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di: -----

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati; -----

b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

e) nominare il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione; -----

f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; -----

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione; -----

h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; -----

i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito; -----

j) deliberare la convocazione dell'Assemblea; -----

k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con

collaboratori e consulenti esterni; -----

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; -----

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, tranne quelli di competenza degli organi di revisione e/o di controllo; -----

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; -----

o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero; -----

p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; -----

q) adottare ogni altro provvedimento e misura necessaria o utile all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, che non sia affidata all'Assemblea. -----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei Libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. -----

Art. 20 - Presidente e vice-Presidente -----

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza generale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. -----

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. -----

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. -----

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. -----

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di: -----

5.1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; -----

5.2. vigilare sull'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; -----

5.3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 10 (dieci) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; -----

5.4. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. -----

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere. -----

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo -----

1. La carica di consigliere si perde per: -----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; -----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione o comunque per giusta causa; -----

c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 3, del presente Statuto; ----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto. -----

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, la prima Assemblea ordinaria utile provvede a nominare i nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà

convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione affinché la stessa proceda all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione e il compimento degli atti urgenti. -----

Art. 22 - Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento -----

1. L'organo di controllo è nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore; può, altresì, essere nominato qualora l'Associazione lo ritenga opportuno. -----

2. L'organo di controllo è monocratico ed è eletto dall'Assemblea. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Le competenze dell'organo di controllo sono quelle definite dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. -----

3. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. -----

4. L'organo di controllo redige verbale in relazione all'attività svolta, che trascrive a sua cura in apposito Libro conservato nella sede dell'Associazione. -----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

6. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del cod. civ., deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

7. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro e si applica il seguente articolo 23, per quanto compatibile. -----

Art. 23 - Organo di revisione -----

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e salvo quanto stabilito al precedente articolo 22.7, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

2. L'organo di revisione rimane in carica per 2 (due) anni e la persona che ha rivestito tale incarico è rieleggibile. -----

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, che trascrive a sua cura nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore legale decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea. -----

5. Il revisore legale deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

Art. 24 - Libri sociali e registri -----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: -----

a) il Libro degli associati; -----

b) il Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) il Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----

d) il Registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -----

e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato, aggiornato a cura di tale organo; -----

f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato

nominato, aggiornato a cura di tale organo. -----

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro -----

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è da utilizzarsi per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

3. Sono considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili le circostanze di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore. -----

Art. 26 – Patrimonio ed entrate -----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

a) da un fondo di dotazione indisponibile; -----

b) dal fondo di gestione; -----

c) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; -----

d) dai fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio; -----

e) da ogni eventuale erogazione, donazione e lascito testamentario destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione per volontà del donante o deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

a) quote associative; -----

b) contributi pubblici e privati; -----

c) donazioni e lasciti testamentari; -----

d) rendite patrimoniali; -----

e) attività di raccolta fondi nelle differenti modalità previste per legge; -----

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore; -----

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme applicabili in materia. -----

Art. 27 - Bilancio di esercizio -----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

3. Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, il rendiconto o bilancio, approvato dall'assemblea, deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

4. Con riferimento al bilancio sociale, si richiamano gli obblighi di cui all'art. 14 del CTS. -----

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio -----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con i quorum previsti dal presente Statuto. -----

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione e individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore. -----

Art. 29 - Norme di rinvio -----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. -----

Firmato Paola Metalla -----

Firmato Stefania Pertoldi -----